


Siti contaminati in Provincia di Parma Ruolo di Arpae

Siti con procedure di bonifica aperta



Legenda

- Siti contaminati - Parma
 - ▲ Inquinati
 - ▲ Attesa la bonifica
 - ▲ Da monitorare
 - ▲ Proliferazione contaminati
 - ▲ Cessati
- Superfici siti - Parma
- Province

Note

0 25.000 50.000 Meters

WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere



Titolo V Parte Quarta del Dlgs 152/06 e smi

Art. 242

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2.

2. Il responsabile dell'inquinamento... svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle Concentrazioni soglia di Contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione

3 Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio..... Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il Piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la Regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative.

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito.

7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla Regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

Art. 242bis: Procedura semplificata per le operazioni di bonifica. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso.

Art. 249: procedure per siti di dimensioni inferiori a 1000 m².

DM 31/2015: Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ruolo di Arpae.

L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia è l'ente della Regione Emilia-Romagna che opera nel campo ambientale per favorire sostenibilità, tutela della salute, sicurezza e competitività del territorio.

E' stata istituita in attuazione della Legge Del Rio di riordino degli Enti locali ed delle loro funzioni (LR13/15)

Un' unica Agenzia:

evitare la frammentazione delle funzioni, delle attività e delle responsabilità sul territorio.

Accorpamento delle funzioni di monitoraggio, controllo, vigilanza, autorizzazione e concessione.


Funzioni in materia di ambiente e di energia. Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna sono normate dall'art. 16 della LR 13/15.

2. Mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla legge regionale.

3. Mediante l'Agenzia sono altresì esercitate le funzioni relative a:

- a) l'autorizzazione unica ambientale (AUA), in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35);
- b) l'autorizzazione all'immersione in mare e al ripascimento costiero prevista dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- c) le funzioni già conferite alle Province ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge.
- d) la gestione del demanio della navigazione interna e il rilascio delle concessioni di cui alla lettera d) dell'articolo 30.
- d bis) la gestione, mediante apposita struttura organizzativa, delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità definite e previste dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità), secondo le direttive della Giunta regionale.

Gestione del procedimento di bonifica in Arpae



Numero di procedimenti di bonifica gestiti da Arpae SAC Parma dal 2016: 73

Eventi accidentali: 10

Contaminazioni storiche: 18

PV carburanti: 31

SIN: 1

Fonte non accertata: 18

Siti con procedimenti di bonifica per sostanze clorurate nella falde

- 1) Piazzale S.Croce.
- 2) Campo pozzi di Priorato Emiliambiente spa.
- 3) Ditta Synthesis spa in comune di Fontevivo.
- 3) In passato segnalati superamenti in pozzi IREN di Traversetolo e Sala Baganza.
- 4) Sono presenti superamenti delle C.S.C. nei piezometri di monitoraggio della bonifica dell'area ex forno inceneritore Cornocchio, stabilimento Bormioli Luigi spa, S.I.N.di Fidenza.

Centrale pozzi ad uso idropotabile di Priorato



Pozzi e rete di monitoraggio



Procedimento di bonifica aperto dal 2004.

La contaminazione maggiore si ha nel pozzo 1.

Dal 2004 Emiliambiente (allora ASCAA spa) ha installato una batteria di filtri a Carbone attivo nel pozzo 1 a garanzia della potabilità delle stesse (limite ai sensi del Dlgs 31/03 10 µg/l, dlgs 152/06 e smi 1,1 µg/l).

Il sito è stato oggetto di caratterizzazione nel 2005 e di successivi piani di indagini e modellizzazione seguite dall'Università di Modena e Reggio Emilia e dal Consorzio Massa srl (società spin-off del CNR e dell'Università di Firenze).

Nel 2017 è stata completata la realizzazione di due pozzi barriera come misura di Messa in Sicurezza Permanente del campo pozzi (co-finanziato da Comune di Fontanellato, Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma, Emiliambiente spa).

Come inquadrare la problematica?

Sorgente/Fonte puntuale.

Imputabile a uno o più soggetti.

Riconducibile anche in via presuntiva fra l'attività di uno o più soggetti e l'inquinamento riscontrato.

Sussistenza di un nesso causale (anche in via presuntiva) tra l'attività e l'inquinamento riscontrato.

Sussistenza di una responsabilità (giuridicamente intesa).

Disciplina in materia di bonifica di siti contaminati e danno ambientale.

Origine diffusa/Inquinamento di tipo diffuso.

Ascrivibile/Imputabile a una collettività indifferenziata

Non c'è riconducibilità/correlazione (anche in via presuntiva) fra l'attività e l'inquinamento riscontrato.

Non c'è responsabilità (giuridicamente intesa).

Piani di gestione regionali art. 239, comma 3 del Dlgs 152/06 e smi.

“Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare.”

ANDY WARHOL

Grazie dell'attenzione!

M. Cristina Paganuzzi
mpaganuzzi@arpae.it